



Comune di Sedico
Provincia di Belluno

ORDINANZA del SINDACO

Numero Registro Generale

Data

129

27-11-2024

OGGETTO: ORDINANZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E/O ABBATTIMENTO DI ALBERI PERICOLANTI E COMUNQUE INCOMBENTI SULLE PUBBLICHE VIE O COMPORTANTI PERICOLO PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA E/O PRIVATA

IL SINDACO

CONSTATATA la presenza di molte piante di alto fusto, radicate lungo il ciglio delle strade presenti su questo Comune, le quali risultano essere spesso ammalorate, suscettibili di caduta o collocate in posizione pericolosa in quanto i rami, protendenti sulla sede viabile, limitano la visibilità e nascondono i segnali stradali interferendo, quindi, con la corretta funzionalità della strada;

CONSIDERATO che tale situazione costituisce grave limitazione alla corretta fruizione, in sicurezza, delle strade pubbliche rappresentando di fatto un grave pericolo per la circolazione stradale soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, forti raffiche di vento o nevicate cui sovente è interessato il territorio comunale;

RITENUTO doveroso richiamare l'attenzione dei privati proprietari di alberi di alto fusto particolarmente sviluppati ed insistenti a ridosso di strade ed edifici, sulla necessità di sottoporre tali alberi a valutazione di tenuta statica da parte di esperto del settore al fine di accertare le condizioni di tenuta e stabilità dell'essenza stessa relativamente al pericolo di caduta o schianto in ragione del punto di radicazione in considerazione dell'evento meteo cui sono state sottoposte nel passato o saranno nel futuro;

RICHIAMATI pertanto gli obblighi dei proprietari dei fondi adiacente il confine stradale ai sensi degli artt. 29 e 31 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada), che prevedono rispettivamente:

- *Art. 29, comma 1: i proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessaria.*
- *Art. 29, comma 2: qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e*

dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

- *Art. 31: i proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.*

RICHIAMATI altresì gli artt. 16, 17, 30 e 32 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e gli artt. 26 e 27 del DPR 495/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada) che stabiliscono ulteriori norme sulle piantagioni di alberi e sulla manutenzione dei pendii in adiacenza a strade pubbliche;

APPURATO che il Codice della Strada definisce in modo inequivocabile il "confine stradale", identificato ex art. 3, punto 10: "limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o dalla cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea";

DATO ATTO che per il combinato disposto degli artt. del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) sopra richiamati, si rende necessario che i proprietari dei fondi laterali alle strade provvedano alla loro manutenzione affinché siano impediti e/o prevenute situazioni di pericolo che possono essere determinate dalla caduta di piante, dalla manutenzione delle ripe nonché dalla caduta di massi o altro materiale sulla strada;

VISTO il D.Lgs 267/2000;

RITENUTO di dover procedere all'adozione di Ordinanza in merito al taglio delle piante lungo i bordi delle strade ed aree pubbliche e ciò anche al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, in considerazione di fattori di rischio conseguenti a cattive condizioni atmosferiche;

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;

•

ORDINA

A TUTTI I PROPRIETARI, POSSESSORI O TENUTARI/CONDUTTORI

di terreni e/o aree confinanti con strade comunali, vicinali di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, parcheggi pubblici o di uso pubblico esistenti in tutto il territorio comunale di provvedere:

- 1. al taglio delle piante arbustive ed arborree che, per essiccamento, forte inclinazione o in cattivo stato vegetativo possano determinare un rischio per la circolazione stradale anche in previsione di eventi meteorologici intensi e che con la loro eventuale caduta potrebbero interessare il sedime stradale o anche solo parzialmente parte di esso;**
- 2. alla regolare potatura di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadono i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità, della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale e creino ostacolo e limitazioni al corretto funzionamento dell'illuminazione pubblica,**

- ai mezzi di manutenzione e allo sgombero della neve;
3. ad assicurare la rimozione di materiali di qualsiasi natura, in particolare quelli vegetali, provenienti dai fondi adiacenti la strada, che ostacolano il normale deflusso delle acque, ripristinandone la funzionalità;
 4. alla rimozione immediata dalla sede stradale e sue pertinenze di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi, che possano ostacolare la circolazione stradale;
 5. al mantenimento dei propri fondi in perfetto ordine al fine di evitare franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada;

AVVERTE CHE

- la violazione ai sopracitati articoli prevede la relativa sanzione amministrativa pecuniaria;
- l'inosservanza del presente provvedimento, per il caso di inottemperanza, è soggetta oltremodo alle sanzioni di cui all'art. 650 Codice Penale;

AVVISA

tutti i proprietari, possessori o tenutari/conducenti che, le operazioni di taglio di cui alla presente ordinanza, dovranno attenersi alle seguenti modalità:

1. l'abbattimento non comprende le specie arbustive protette, per le quali dovrà essere effettuata specifica ordinanza sindacale qualora ritenuta di pericolo per la pubblica incolumità (art. 54 del D.Lgs. 267/2000); a proposito delle piante protette resta comunque l'obbligo del proprietario del fondo su cui sono nate o sono state impiantate, di eseguire tutti gli interventi manutentivi affinché non si producano danni alla sede stradale o agli utenti della strada;
2. rimozione completa, dalla piattaforma stradale e su tutta la fascia di rispetto stradale, del materiale di risulta;
3. il taglio delle piante dovrà essere eseguito a regola d'arte così come previsto dalle norme di polizia forestale per quanto applicabile alla presente Ordinanza;
4. per l'esecuzione dei lavori di cui sopra non è necessario ottenere autorizzazione di concessione o di occupazione di suolo pubblico, da parte dell'Amministrazione Comunale;
5. sono fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) per l'ottenimento di ordinanza di regolamentazione della circolazione, qualora necessaria;
6. fatta salva ogni azione sanzionatoria al riguardo, i proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possano verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza; in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno

dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;

DEMANDA

i Funzionari e gli Agenti di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada), sono incaricati della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;

DISPONE

la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio online del Comune di Sedico. La pubblicità mediante inserzione sul sito web del Comune di Sedico;

AVVISA che

contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Veneto entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione o in alternativa ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 dalla pubblicazione.

Sedico, 27-11-2024

Il Sindaco

Christian Roldo

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.